

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI IN BASE ALLA DIRETTIVA 2008/98/CE

Loredana Musmeci

Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore Sanità, Roma

Premessa

La nuova Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, che abroga alcune direttive precedentemente emanate in tema (1), riporta anche alcuni importanti aspetti che riguardano specificatamente la classificazione dei rifiuti pericolosi, pur facendo salva la Decisione 2000/532/CE e successive modifiche (s.m.i.) (2), che aveva dettato le nuove regole per detta classificazione.

Il principio adottato dalla direttiva per la classificazione dei rifiuti è che: qualsiasi sostanza pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in merito alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, se presente nel rifiuto in una certa concentrazione, fa classificare lo stesso pericoloso. Purtroppo la Direttiva 2008/98/CE, pur essendo stata emanata a fine 2008, non fa alcun riferimento ai nuovi disposti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi (Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i.) (3), facendo presupporre la necessità di un nuovo intervento normativo al fine di renderla adeguata ai citati disposti normativi.

Nel definire la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose, la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. (2) fa riferimento sia ai limiti di concentrazione previsti dalla Direttiva 88/379/CEE (modificata dalla Direttiva 1999/45/CE) sia alla Direttiva 67/548/CEE.

Più precisamente, per alcuni rifiuti individuati come “voci speculari”, si fa un esplicito riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose presenti nel rifiuto. Tali concentrazioni limite sono riportate nell'art. 2 della decisione 2000/532/CE, nel quale si afferma che:

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della Direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H 10 e H 11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità $\leq 55^{\circ}\text{C}$,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione totale $\geq 0,5\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione totale $\geq 5\%$,

- una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R68 in concentrazione totale $\geq 1\%$.

Un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze in esso presenti raggiungono concentrazioni (percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'Allegato III della Direttiva 91/689/CEE (4). Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i limiti di concentrazione indicati all'articolo 2 della decisione (come sopra riportati) per determinare la pericolosità del rifiuto.

Relativamente alle caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della decisione 2000/532/CE e s.m.i. non prevedeva alcun valore limite di concentrazione.

Poiché la classificazione dei rifiuti fa esplicito riferimento a quella delle sostanze pericolose, al fine di evitare modifiche troppo frequenti dell'elenco dei rifiuti pericolosi, è stato previsto un meccanismo automatico di adeguamento in virtù del quale ogni volta che una nuova sostanza è classificata come pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, se la stessa è presente in un rifiuto per il quale è prevista la "voce speculare", quest'ultimo sarà classificato pericoloso, ove la concentrazione della sostanza stessa raggiunga le concentrazioni previste nell'art. 2 della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. Infatti, i limiti indicati nel citato articolo 2 della decisione riflettono le pertinenti disposizioni della Direttiva 1999/45/CE, sui preparati pericolosi.

La presenza di metalli in lega, generalmente non fa scattare la classificazione di "pericoloso", tranne nel caso di alcune leghe metalliche, quale ad esempio l'amalgama di mercurio.

Tuttavia, va osservato che le sostanze "classificate pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/CEE" non sono solo quelle presenti nel vecchio Allegato I della direttiva, soppresso dal Regolamento CE 1272/2008 e sostituito dalla tabella 3.2 dell'Allegato VI di tale regolamento a decorrere dal 20 gennaio 2009 (3), ma anche quelle autoclassificate dall'industria.

Con tale disposizione si sottolinea innanzitutto il principio che l'elenco delle classificazioni armonizzate non è esaustivo delle sostanze pericolose presenti sul mercato: a fronte delle oltre 3500 voci (corrispondenti a circa 8000 sostanze) contenute in detto Allegato, l'industria stima che circolino in Europa circa 20.000 sostanze in qualche modo classificabili come pericolose secondo i criteri stabiliti dalla Unione europea. La conseguenza pratica di tale principio è che un utilizzatore professionale non può ignorare una autoclassificazione effettuata dal suo fornitore di materie prime, ma deve prenderne atto anche ai fini della corretta applicazione della normativa sui rifiuti.

Ritenendo d'altra parte impensabile dover ricercare oltre 20.000 sostanze al fine di classificare un rifiuto, *andranno ricercate unicamente quelle che ragionevolmente possono essere contenute in funzione della conoscenza del ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto.*

In linea generale si rileva che il meccanismo di classificazione dei rifiuti appare in qualche modo semplificato rispetto a quello dei preparati pericolosi, e tale semplificazione può risultare penalizzante per il rifiuto. Ad esempio, per le sostanze molto tossiche e tossiche si usano i limiti percentuali che la normativa sui preparati pericolosi utilizza per la classe di pericolo meno severa, cioè i nocivi: in termini pratici, la presenza in un preparato di un componente molto tossico in concentrazione compresa tra 0,1 e 1% fa classificare il preparato nocivo mentre, alle stesse concentrazioni, il rifiuto si classifica molto tossico.

In pratica, nel sistema di classificazione del rifiuto non esiste il meccanismo di "diluizione dell'effetto" adottato nella direttiva sui preparati pericolosi per gli effetti acuti letali, per quelli locali (corrosivo/irritazione) e per quelli ambientali.

Infine la direttiva sui preparati pericolosi concede, in alternativa al sistema convenzionale di calcolo, la possibilità a determinate condizioni di saggiare sperimentalmente il preparato e di classificarlo in funzione dei risultati di tale sperimentazione. Tale possibilità non sembrava esistere nel campo dei rifiuti, almeno fino all'emanazione della nuova Direttiva 2008/98/CE, che fa un esplicito riferimento non solo ai criteri ma anche ai metodi utilizzati per la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Direttiva 2008/98/CE

In data 19 novembre 2008 è stata promulgata la nuova Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive, tra cui la Direttiva 75/439/CEE, la 91/689/CEE e 2006/12/CEE (abrogate con effetto dal 12/12/2008).

La direttiva è entrata in vigore il 12/12/2008 e gli Stati membri debbono recepire detta direttiva entro il 12/12/2010, data quest'ultima in cui vengono definitivamente abrogate le direttive sopracitate, tra cui quella relativa ai rifiuti pericolosi (Direttiva 91/689/CEE).

Pertanto, le disposizioni riportate nel DL.vo 152/2006 e s.m.i. (5) saranno ancora in vigore per alcuni mesi, dopo di ch  si dovr  passare al nuovo regime, che per i *rifiuti pericolosi* comporta alcune importanti novit .

La nuova Direttiva 2008/98/CE si adegua pienamente agli attuali disposti normativi in materia di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi e introduce nell'Allegato III "Caratteristiche di pericolo per i rifiuti", le seguenti nuove caratteristiche:

- H10 "Tossico per la riproduzione" (che sostituisce il "teratogeno")
- H13¹ "Sensibilizzante": sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.

La caratteristica "Sensibilizzante" non era presente nella precedente direttiva, tuttavia nella nuova Direttiva 2008/98/CE a tal proposito viene riportata una nota che afferma:

L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico", "molto tossico", "nocivo", "corrosivo", "irritante", "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico"   effettuata secondo i criteri stabiliti nell'All. VI della Dir. 67/548/CEE del Consiglio, del 27/06/1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Nella nuova direttiva viene aggiunta la caratteristica "Ecotossico" (H14) tra quelle per le quali l'attribuzione della caratteristica di pericolo viene effettuata secondo i criteri stabiliti nell'ex Allegato VI della Direttiva 67/548/CEE, pertanto sembrerebbe che il legislatore europeo abbia voluto uniformare pienamente la legislazione in materia di "sostanze e rifiuti pericolosi", ammettendo, quindi, anche per i rifiuti il ricorso a saggi sperimentali.

La metodologia per la valutazione di tale propriet  era ancora in corso di definizione al momento della pubblicazione delle decisioni di cui sopra che hanno istituito le liste dei rifiuti pericolosi a partire dal 1994 e pertanto, per tale caratteristica, non era stato inserito alcun valore limite. Nel corso del 2003 la Commissione UE ha presentato un documento di lavoro che includeva alcuni criteri per la valutazione del rischio "Ecotossico", specificatamente per i rifiuti,

¹ Se disponibili metodi di prova

basati prevalentemente su test biologici effettuati sugli eluati, ma ad oggi non è stata ancora presa alcuna decisione conclusiva al fine di promulgare un test specifico per i rifiuti per la determinazione di detta caratteristica.

La nuova Direttiva 2008/98/CE sembra superare tale problema affermando, come prima detto, che anche per la caratteristica di “Ecotossico” si fa riferimento all’ex Allegato VI della Direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e quindi si applicano gli stessi criteri utilizzati per le sostanze e preparati pericolosi; ciò introduce una importantissima novità, in quanto ancora oggi a livello nazionale è acceso il dibattito su come assegnare ai rifiuti la caratteristica di pericolo “Ecotossico”.

Considerazioni conclusive

Si evidenzia innanzitutto che la caratterizzazione del rifiuto attiene a chi ha generato il rifiuto, e dovrà riguardare anche la conoscenza delle materie prime utilizzate, del ciclo industriale, ecc., così come specificato anche nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo ai “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

Per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti ai fini della classificazione è utile ribadire che si dovrà fare riferimento alla norma UNI 10802.

Con la pubblicazione della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. per la classificazione dei rifiuti, è stato introdotto un criterio di accertamento della presenza di sostanze pericolose ad opera del produttore o del detentore del rifiuto. Tale criterio non era presente nella precedente versione della Lista dei Rifiuti Pericolosi del 1994. Per i rifiuti in cui non vi è alcun riferimento specifico alla presenza di sostanze pericolose, la loro classificazione come “pericolosi” continua a dipendere unicamente dall’origine degli stessi. Se invece, un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è considerato pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle caratteristiche di pericolo di cui alla Direttiva 2008/98/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In tale ultimo caso occorrerà pertanto procedere ad accertamento analitico.

Si ribadisce ulteriormente che, poiché le sostanze con classificazione armonizzata sono oltre 3.500, è ovvio che non si dovrà procedere alla ricerca di tutte le sostanze classificate pericolose dalla UE, bensì solo di quelle per le quali si può sospettarne la presenza in base al ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto.

Da ultimo, ma non ultimo, si sottolinea che la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. non ha previsto il “criterio cumulativo” rispetto alla contemporanea presenza di più sostanze pericolose classificate con simboli diversi (es. se si ha presenza di una sostanza classificata nociva e un’altra classificata molto tossica, non si potrà applicare alle due il criterio cumulativo), bensì il “criterio cumulativo” si applicherà unicamente nel caso in cui si abbia la contemporanea presenza di più sostanze etichettate con lo *stesso simbolo di pericolo* (es. più sostanze etichettate tutte con il simbolo di molto tossico, oppure di tossico, ecc.).

Le classi di pericolo “Cancerogena di categoria 1 o 2”, “Cancerogena di categoria 3”, “Tossica per il ciclo riproduttivo di Categoria 1 o 2”, “Tossica per il ciclo riproduttivo di Categoria 3”, “Mutagena di Categoria 1 o 2”, “Mutagena di Categoria 3” sono relative a proprietà non additive, quindi non è previsto il criterio cumulativo e si potrebbe avere la contestuale presenza di più sostanze etichettate ad esempio “Cancerogene di Categoria 1”, ciascuna in concentrazione inferiore al rispettivo valore limite di concentrazione e il rifiuto non potrà essere classificato pericoloso.

Ai fini dello smaltimento in discarica, invece, il DM 3 agosto 2005 relativo ai “criteri di

ammissibilità dei rifiuti in discarica” riporta che un rifiuto contenenti sostanze cancerogene di Categoria 1 e 2 può essere accettato in una discarica per rifiuti non pericolosi solo se la loro sommatoria massima per tutti i diversi composti è pari massimo allo 0,1%.

Con il recepimento della nuova Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è auspicabile che si possano superare pienamente le lacune e difficoltà applicative dei criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi, anche alla luce dell’esperienza ad oggi effettuata a livello nazionale, al fine di dare certezza di diritto agli operatori del settore, ai controllori e a tutti i portatori di interessi. Tuttavia è auspicabile l’emanazione di specifiche linee guida che forniscano criteri certi per l’applicazione pratica delle varie caratteristiche di pericolo elencate nella direttiva stessa.

In ultimo va rilevato che anche se il Regolamento CE 1272/2008 esclude dal suo campo di applicazione i rifiuti, oltre ad altri preparati che ricadono sotto specifiche normative europee (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), è implicito che esso inciderà su tutte le disposizioni normative che si rifanno ai principi di classificazione delle sostanze e delle miscele, incluse, quindi, quelle relative ai rifiuti.

Le conseguenze sono che da una parte le attuali caratteristiche di pericolo andranno adattate ai nuovi criteri di classificazione introdotti dal Regolamento CLP e dall’altra che i nuovi criteri introdotti dal CLP, in alcuni casi diversi e più severi rispetto a quelli della 67/548/CEE, potranno comportare un cambiamento nella classificazione delle sostanze o delle miscele con conseguente modifica della classificazione del rifiuto.

Bibliografia

1. Parlamento Europeo e Consiglio. Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313, 22 novembre 2008*
2. Commissione Europea. Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (*Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 226 del 6 settembre 2000*). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 203, 28.7.2001*
3. Parlamento Europeo e Consiglio. Regolamento CE 1272/2008 del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 353, 31 dicembre 2008*.
4. Consiglio europeo. Direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 377, 31 dicembre 1991*.
5. Italia. Decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. *Gazzetta Ufficiale n. 88 (Suppl. Ord.), 14 aprile 2006*.